



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 19 DEL 15 settembre 2016

OGGETTO: Vino a DOC “Soave”.

Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2016.

D.Lgs n. 61/2010 articolo 14 comma 10.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave di riduzione della resa di uva ad ettaro atta ad essere designata con la DOC “Soave”, con riferimento ai prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

TENUTO CONTO che l’articolo 10 del predetto decreto legislativo prevede che per ciascuna denominazione di origine nel pertinente disciplinare di produzione siano stabiliti i volumi massimi di uva e di vino ad ettaro idonei ad essere designati con la relativa DO;

VISTO in particolare il punto 1 lett. d) del predetto articolo che così recita:

- *“fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 3.”;*
- *“Le regioni in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata; “*

PRESO ATTO che l’articolo 14, comma 10, del medesimo decreto, prevede che le regioni, al fine di conseguire l’equilibrio di mercato, possono, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per ettaro e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

CONSIDERATO pertanto che le regioni, ai sensi dei predetti articoli 10 e 14, annualmente:

- devono ridurre le rese massime consentite dal disciplinare di produzione sino al limite reale dell'annata, qualora le condizioni climatiche sfavorevoli abbiano influito nel processo vegeto-produttivo delle viti, determinando di conseguenza una minore produzione per unità di superficie;
- possono, invece, ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l'equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO l'articolo 14, comma 1 del succitato decreto legislativo n. 61/2010 che così recita: "La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.";

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del predetto decreto i consorzi di tutela, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, formulano alle regioni proposte relative all'attuazione di politiche di governo dell'offerta ivi compreso quanto previsto all'art. 14, comma 10 del d.lgs n. 61/2010;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - prot. n. 33428 del 8 maggio 2015, che ha confermato l'incarico al Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave (di seguito Consorzio di tutela) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG "Soave Superiore" e "Recioto di Soave" e per la DOC "Soave",

VISTO il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 marzo 2014) ed in particolare l'articolo 4, punto 4, che stabilisce la produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini della predetta denominazione;

VISTA la nota del 21 luglio 2016 con la quale il Consorzio di tutela ha chiesto, ai sensi del d.lgs 61/2010 articolo 14 comma 10, la riduzione per la vendemmia 2016 dei volumi di prodotto ad ettaro destinati alla produzione delle tipologie "Soave", "Soave" classico e "Soave" Colli Scaligeri, come di seguito riportato:

<i>tipologia</i>	<i>da tonnellate</i>	<i>a tonnellate</i>
"Soave"	15	12
"Soave" classico	14	11
"Soave" Colli Scaligeri	14	11

PRESO ATTO che con la medesima istanza il Consorzio ha chiesto altresì che tale riduzione non sia applicata alle aziende viticole che nel corso della campagna vendemmiale 2015 non hanno prodotto su tutta la superficie aziendale atta a produrre la DOC "Soave", alcun supero nei limiti di cui all'articolo 4, comma 4, del disciplinare di produzione;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio di tutela allegata alla succitata domanda ed in particolare la relazione tecnica nella quale sono evidenziati tra l'altro i dati riferiti:

- alle superfici vitate potenziali,
- alle produzioni di uva sinora ottenute,
- al rapporto tra le giacenze e l'imbottigliato.

ATTESO che la Direzione ha diramato il giorno 26 luglio 2016 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 29 luglio 2016, n. 73, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla scrivente non oltre 10 giorni dalla succitata pubblicazione dell'avviso;

TENUTO CONTO che nei termini della comunicazione di cui sopra non è pervenuta alcuna osservazione e/o controdeduzione.

TENUTO CONTO che nelle annate per le quali non è determinata alcuna riduzione di resa i vigneti idonei alla produzione della succitata denominazione possono raggiungere una produzione massima complessiva rispettivamente di:

<i>tipologia</i>	<i>produzione max uva t/ha destinate a DO</i>	<i>produzione (t/ha) eccedenza del 20% destinata a vino o vino IGT</i>	<i>produzione max uva t/ha oltre la quale decade la rivendicazione per tutta la produzione</i>
“Soave”	15	3	18
“Soave” classico	14	2,8	16,8
“Soave” Colli Scaligeri	14	2,8	16,8

ATTESO che in data 5 settembre 2016 il Consorzio di tutela ha comunicato alla Direzione che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del provvedimento, in considerazione anche dell’evoluzione della maturazione delle diverse varietà di uva che costituiscono la base ampelografica del vino a DOC “Soave”;

TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro in data 6 settembre 2016, durante il quale sono state sentite le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di tutela, così come previsto sia dall’articolo 14, comma 10 del D.lgs n. 61/2010 e sia dall’articolo 4, dello specifico disciplinare di produzione;

TENUTO CONTO dei quantitativi totali di vino DOC “Soave” che normalmente possono essere immessi al consumo, sia sul mercato interno sia sul mercato estero, così come evidenziato anche dall’analisi sull’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione;

TENUTO CONTO che al fine di assicurare stabilità al sistema produttivo e un adeguato livello qualitativo dei vini Soave la proposta formulata dal Consorzio di tutela è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale;

CONSTATATO che le condizioni vegeto-produttive delle viti fanno prevedere anche per la presente vendemmia una produzione globale sui livelli massimi consentiti dal disciplinare, tanto che la Sportello unico dell’AVEPA di Verona non ha adottato alcuna riduzione e/o limitazione per la DOC “Soave”;

ATTESO che in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 14, del d.lgs n. 61/2010, la rivendicazione delle produzioni a DO in Veneto è presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

TENUTO CONTO che per la denominazione di origine controllata “Soave” l’organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti “SIQURIA”, così come risulta dal decreto ministeriale di incarico n. 12763 del 26 giugno 2015;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 e di quanto previsto altresì dalla deliberazione n. 1070/2016, spetta al Direttore dell’ex Direzione politiche agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante -nel caso in specie- di riduzione dei quantitativi ad ettaro, ai sensi della predetta normativa, riguardante il prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave di ridurre il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini della DOC “Soave”, ottenuti dalle uve raccolte nella vendemmia 2016;

DECRETA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini della DOC “Soave”, ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2016, non deve eccedere le 12 tonnellate di uva ad ettaro per la tipologia “Soave” e le 11 tonnellate ad ettaro per le tipologie “Soave” con i riferimenti delle sottozone classico e Colli Scaligeri, sufficienti per soddisfare le richieste della domanda di detto vino per la campagna di commercializzazione in corso;
2. di stabilire che i prodotti eccedenti i volumi indicati al punto 1. saranno presi incarico dai conduttori delle superfici vitate con le pertinenti indicazioni geografiche tipiche sino al limite massimo ad ettaro oltre il quale decade la rivendicazione per tutta la produzione;
3. di stabilire che AVEPA deve assicurare nella compilazione della dichiarazione unificata di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 61/2010, coerenza tra il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
4. di stabilire che Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA spa) è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOC “Soave” e quindi nell’emettere i pareri di conformità a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
5. di stabilire altresì che i conduttori dei vigneti idonei a produrre i vini della DOC “Soave” che nel corso della campagna vendemmiale 2015 non abbiano prodotto alcun supero su tutta la superficie aziendale idonea alla predetta denominazione, possono presentare istanza di esonero dalle disposizioni di cui al punto 1;
6. di stabilire che la richiesta di cui al punto 5 deve essere presentata alla Direzione agroalimentare corredata della copia dei documenti ufficiali di cantina riferiti ai prodotti ottenuti dalla vendemmia 2015 e dei riferimenti della denuncia unificata per la vendemmia 2015;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Alberto Zannol